



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

Corte d'Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto,

in persona dei magistrati

1) Dr. Pietro Genoviva - Presidente relatore

2) Dr. Michele Campanale - Consigliere

3) Dr. Claudia Calabrese - Consigliere

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 167 del ruolo generale anno 2020,

riservata per la decisione all'udienza del 20.5.2022

tra



Appellanti



e

Intesa Sanpaolo spa, quale incorporante il Banco di Napoli spa, rappresentata e difesa dall' a [] giusta procura allegata alla comparsa di costituzione

Appellata

nonché

[]

Appellata contumace

CONCLUSIONI DELLE PARTI

L' avv. [] per gli appellanti ha chiesto, in riforma della sentenza impugnata e previo espletamento di CTU, il finale rigetto della domanda revocatoria avanzata dalla banca, con declaratoria di nullità delle fideiussioni rilasciate da [] e vittoria di spese dell'intero giudizio, da distrarsi .

L'avv. [] per la banca appellata ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dell'appello ed il suo rigetto nel merito, con integrale conferma della sentenza di primo grado e vittoria delle spese del presente giudizio .

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con citazione datata 9.6.2020, [] interponevano appello avverso la sentenza n. 718/2020, emessa dal Tribunale di Taranto il 30.3.2020, con cui veniva accolta con il favore delle spese di lite l'azione revocatoria a suo tempo proposta dal Banco di Napoli spa, con dichiarazione di inefficacia degli atti notarili di costituzione di fondi patrimoniali datati 9.12.2013 con cui i germani [] si spogliavano di immobili di loro esclusiva proprietà, sottraendoli alla garanzia del credito della banca



Nell'atto di appello sostanzialmente si ripropongono tutte le argomentazioni già disattese dal Giudice di prime cure ed in particolare si insiste sulla nullità per violazione della normativa europea antitrust delle fideiussioni rilasciate nel 2006 da [redacted] per garantire le esposizioni bancarie della [redacted]; si lamenta altresì l'erronea ricostruzione da parte del Giudice della debitoria della menzionata sas e si deduce l'insussistenza degli elementi costitutivi dell'esperita azione revocatoria .

Si costituiva in questo grado Intesa Sanpaolo spa quale incorporante il Banco di Napoli spa, eccependo l'inammissibilità del gravame ex art 342 cpc e nel merito concludendo per il suo rigetto, con vittoria delle spese di questa fase .

Integrato il contraddittorio nei confronti di [redacted] parte di uno dei due rogiti impugnati, all'udienza di p.c. del 20.5.2022 la causa passava in decisione con la concessione dei termini di legge per scritti conclusivi .

Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art 342 cpc, contenendo l'atto introduttivo, sia pure in forma a volte discorsiva, tutti gli elementi di cui alla citata norma, enucleando le parti della sentenza oggetto di doglianza, le norme di diritto asseritamente violate e proponendo infine la differente conclusione da dare alla lite .

L'appello appare per altro del tutto infondato nel merito e va pertanto rigettato, con integrale conferma dell'impugnata sentenza .

Nell'atto di impugnazione si insiste nel ritenere nulle le fideiussioni a suo tempo prestate da [redacted] [redacted] il 20.4.2006 e modificate in data 21.8.2007 e 23.1.2008, in quanto contenenti clausole contrarie alla normativa europea antitrust, già censurate con delibera della Banca d'Italia del 2.5.2005 .



Gli appellanti trascurano però di considerare che, secondo l'insuperata e del tutto condivisibile giurisprudenza della Cassazione (sent n. 24044/2019), trattandosi pur sempre di nullità parziale, che al più potrebbe dare adito a risarcimento danni, occorre verificare innanzitutto di quali clausole si tratta e poi se le stesse pregiudichino in concreto gli interessi in gioco, nel senso che le parti non avrebbero stipulato il negozio in assenza delle stesse ovvero l'avrebbero stipulato a differenti condizioni: nella specie nulla di tutto ciò è stato allegato e tanto meno dimostrato da parte della difesa degli odierni appellanti, considerato anche che [] è il socio accomandatario della sas garantita, che [] è sua sorella e che difficilmente la società avrebbe potuto godere del finanziamento bancario senza una loro adeguata garanzia .

Ma nella specie vi è di più poiché. come giustamente deduce il difensore della banca, le fideiussioni a suo tempo rilasciate dai germani [] devono più correttamente qualificarsi come autonomi contratti di garanzia bancaria, contenendo clausole che limitano in modo assai significativo le eccezioni proponibili da parte dei garanti (cfr la costante giurisprudenza della Cassazione – cfr per tutte Cass 20397/2017 – 31956/2018 – 4717/2019) .

Infatti, pur mancando il retro dell'originario documento fideiussorio prodotto dalla banca, già il chiaro disposto delle clausole nn 6 ("i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione del suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore o qualsiasi altro obbligato o garante entro i termini previsti dall'art 1957 cc, che si intende derogato") e 7 ("il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta quanto dovute per capitale, interessi, spese, tasse e ogni altro accessorio") depongono molto chiaramente per la natura autonoma della garanzia bancaria prestata .

A ciò va soltanto aggiunto che non può fondatamente dubitarsi dell'esistenza e consistenza dell'esposizione debitoria della sas al momento della revoca dei fidi e dell'intimazione di



pagamento rivolta ai garanti (cfr missive del 22.11.2013), tanto più alla luce dell'ulteriore sentenza resa inter partes dal Tribunale di Taranto in data 7.10.2021, che ha accertato la piena validità del mutuo contratto dalla società in data 12.10.2009 con ulteriore garanzia ipotecaria rilasciata dai germani [] .

Quanto infine agli elementi costitutivi dell'esperita azione revocatoria, basti qui confermare che nella specie sia il consilium fraudis che l'eventus damni sono resi evidenti dalla simultanea costituzione dei due fondi patrimoniali in data 1.12.2013 davanti al notaio [] con atti aventi numero progressivo di repertorio e di raccolta, subito dopo che i germani [] avevano ricevuto l'intimazione ad adempiere da parte della banca datata 23.11.2013; va altresì rimarcato che soltanto i menzionati [] (e non anche i rispettivi coniugi) conferivano immobili nel fondo patrimoniale, a riprova del fatto che unico fine di entrambi gli atti è stato quello di sottrarre i cespiti alla garanzia del creditore bancario .

Giusta e corretta appare quindi la decisione di prime cure, che va integralmente qui confermata, stante la chiara infondatezza di tutti i motivi di appello .

Le spese della presente fase, liquidate come da dispositivo, non possono che seguire la soccombenza .

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto - definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e conclusione, così provvede :

1. Rigetta l'appello, confermando integralmente l'impugnata sentenza del Tribunale di Taranto n. 718/2020 del 30.3.2020 ;



2. Condanna in solido gli appellanti al pagamento in favore della banca appellata delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in E 10.000,00 per compensi professionali, oltre ad IVA, CAP e RSG al 15% ;
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il versamento da parte degli appellanti del doppio del contributo unificato .

Così deciso in Taranto in data 16.9.2022, nella camera di consiglio della Sezione Civile della Corte d'Appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto .

Il Presidente estensore - dott. Pietro Genoviva

